

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Relatore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 2 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti sono cointestatari di un conto corrente e di un deposito amministrato, con facoltà di operare *on line* su entrambi i rapporti e, segnatamente, di inoltrare ordini di acquisto/vendita di quote di fondi comuni lussemburghesi. In relazione alla sopravvenuta cessazione, su disposizione dell'intermediario, di tale ultimo servizio, i ricorrenti hanno chiesto in data 1/8/08 il trasferimento di taluni fondi della specie (per un controvalore di € 60 mila circa, a fronte di un portafoglio complessivo di € 120 mila circa) presso altro intermediario.

Con nota del 13 novembre 2008, i clienti - dopo aver esposto sinteticamente i fatti e sottolineato, tra l'altro, l'avvertita *"necessità di operare tempestivamente in un mercato per definizione soggetto a veloci oscillazioni"* - hanno contestato alla banca il mancato trasferimento dei summenzionati titoli; questi ultimi infatti, dalle evidenze prodotte dai ricorrenti, non figuravano più già dal 4 agosto nel *dossier* a loro intestato ma non risultavano ancora ricompresi, alla data del 13.11.08, in quello aperto presso la banca destinataria (fatta eccezione per le quote di un solo fondo, a fronte dei sei oggetto della richiesta di trasferimento). La responsabilità dell'accaduto in capo al primo intermediario è stata fatta discendere dallo scambio di mail avute con la banca "subentrante", la quale precisava, tra l'altro, che le società di gestione delle quote dei fondi, interpellate sul punto, avevano comunicato di *"non [avere] ancora ricevuto i dati dalla Banca corrispondente uscente"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nella stessa sede, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 22.741,95 quale differenza tra le quotazioni dei fondi rilevate, rispettivamente, all'1/8/08 e al 13/11/08.

Non risulta agli atti alcun riscontro da parte dell'intermediario.

Nel proprio ricorso i ricorrenti hanno fatto mero rinvio al contenuto del reclamo all'intermediario, al quale sono stati allegati i seguenti documenti:

- pagina n. 1 del documento di sintesi all'11/6/08 dei servizi "on line" (all. A);
- due evidenze informatiche dei fondi ricompresi nel deposito amministrato presso la banca "uscente", con i rispettivi valori di mercato al 16 -18/7/08 (all. B) e al 30/7/08 (all. D), entrambe prive di data;
- richiesta di trasferimento titoli del 9/2/09 (all. C);
- due evidenze informatiche, alla data del 13/11/08, dei fondi ricompresi nel deposito amministrato presso la banca "subentrante" (all. E e E1);
- corrispondenza via mail con l'intermediario "subentrante" (all. F e F1) e con la banca "uscente" (all. F2)
- prospetto excel con le quotazioni dei fondi all'1/8/08 e al 13/11/08, predisposto per la quantificazione del danno.

In sede di controdeduzioni - presentate con nota del 15/12/09, inoltrata via PEC il successivo 21 - la banca ha eccepito, *"in via preliminare e pregiudiziale"*, la *"improcedibilità"* del ricorso trattandosi di *"controversia relativa a servizi ed attività di investimento, espressamente estranea alla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario"*.

Nel merito, sono state comunque fornite le seguenti precisazioni:

- la decisione di cessare a far tempo dal 31.3.08 l'operatività della specie – rispondente ad esigenze di semplificazione dell'offerta commerciale, indotte da un'operazione di fusione con altro intermediario - era stata comunicata con apposito avviso pubblicato *on line* il 4/2/08, ove veniva fatta salva la possibilità di disinvestire *on line* le quote già detenute fino al 12.4.08 e comunque fino alla data di "migrazione informatica" della filiale di riferimento (nel caso di specie il 21/6/08);
- con nota del 21.5.08 era stato fatto comunque presente ai ricorrenti che a far tempo dal 21/6 il servizio *on line* non sarebbe stato più disponibile;
- ciononostante, i clienti avevano contestato con nota del 4/8/08 l'interruzione del servizio e il mantenimento dell'indicazione dello stesso nel documento di sintesi, investendo della questione, in data 16/10/08, l'Ombudsman;
- le predette contestazioni e le connesse richieste risarcitorie erano state in toto respinte con nota del 24/11/08 e lo stesso Ombudsman si pronunciava l'11/12/08 per l'inaccogliabilità del ricorso;
- le successive contestazioni dei clienti, effettuate con note del 13 e del 26.11.08 (quest'ultima allegata come reclamo al ricorso all'Arbitro) e giudicate sostanzialmente identiche nei contenuti alle precedenti, non hanno avuto riscontro dalla banca *"che comunque non [avrebbe] potuto che ribadire ... le considerazioni già precedentemente esposte ... nella ricordata sede giudicante"* (Ombudsman) .

La banca ha poi tenuto a precisare di aver prontamente risposto *"ad altre e diverse rimostranze ... oggetto di specifiche ulteriori segnalazioni"*, allegando corrispondenza intercorsa in merito all'errato prezzo di carico di alcune quote di Sicav in possesso dei clienti. Per completezza, ha poi evidenziato che *"fino alla data odierna la complessiva minusvalenza registrata dai fondi oggetto di trasferimento si attesti in cifra di poco superiore ai 9.500,00 €"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In relazione a quanto sopra, l'intermediario ha chiesto all'ABF - *"qualora ritenesse ... di decidere nel merito della vertenza"* - di dichiarare inaccoglibile il ricorso.

DIRITTO

Emerge da quanto esposto in narrativa che i ricorrenti lamentano una perdita economica discendente dal mancato trasferimento di taluni fondi che ha reso impossibile l'effettuazione di operazioni di disinvestimento. Tale perdita viene imputata a titolo di danno all'intermediario in quanto negligente nell'eseguire il trasferimento richiesto. Benché il deposito in sé sia considerarsi rapporto bancario, la domanda si fonda su aspetti del rapporto concernenti operazioni di investimento e disinvestimento. Sintomatico è, al riguardo, l'accenno dei ricorrenti alla *"necessità di operare tempestivamente in un mercato per definizione soggetto a veloci oscillazioni"*.

Questo Collegio ha già avuto occasione di precisare come le controversie relative ai servizi di investimento siano estranee alla cognizione dell'ABF.

In riferimento al caso di specie il Collegio non ha motivo di discostarsi dai propri precedenti.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la propria incompetenza sulla materia oggetto del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO